



Il giorno del mese di 2016, presso l'Assessorato alla Programmazione Sanitaria – alla via Conte di Ruvo 74, le parti – come sotto indicate – dichiarano di aderire integralmente allo schema contrattuale proposto ed approvato con DCA 31/2015 recante “Linee guida di regolamentazione dei rapporti negoziali con gli erogatori privati titolari di accreditamento pre-definitivo per l’acquisto di prestazioni psico-riabilitative” e convengono ulteriormente ed espressamente quanto segue:

**PREMESSO** che il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psico-riabilitative per l’anno 2015 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), coerente con l’ammontare massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture psico-riabilitative previsto dal Programma Operativo 2013- 2015, approvato con DCA 84/2013 s.m.i. con DCA 112/2013;

**DATO ATTO CHE** i contratti per l’area psico-riabilitativa sono stati stipulati entro i termini sopra riportati per n. 5 erogatori su 6 titolari del relativo provvedimento di accreditamento pre-definitivo e conseguentemente le su espote modifiche trovano automatica applicazione ai rapporti in essere – la cui durata rimane fissata – ai sensi del precedente decreto 31/2015 – in termini annuali dal 1.1.2015 al 31.12.2015;

**PRECISATO** che *medio tempore* e fino a completamento del processo di riconversione e razionalizzazione della rete residenziale, di cui ai decreti nn. 20/2014- 133/2014 – 38/2015- 67/2015, per la remunerazione delle prestazioni rese dagli erogatori privati continua a trovare applicazione l’art. 14 dello schema di accordo negoziale;

**RICHIAMATO, in senso analogo**, il Decreto commissariale n 10/2016 con il quale si è dato avvio al processo di riconversione delle strutture della rete psichiatrica e che prevede una fase di transizione dal precedente al nuovo assetto dell’offerta per tutta l’annualità 2016 e comunque non oltre l’annualità 2017;

**PRECISATO** che, in tale prospettiva, l’ammontare di risorse complessivo da destinare all’acquisto di prestazioni di carattere psico-riabilitativo potrà essere rideterminata, salvo restando il tetto massimo di spesa fissato nell’approvando Programma Operativo 2016- 2018, secondo criteri più funzionali ai volumi effettivi di attività di ciascun erogatore, tenuto conto anche delle caratteristiche epidemiologiche dei singoli bacini di utenza e del dimensionamento e delle peculiarità dell’offerta pubblica e privata per ciascuna area territoriale;

**RICHIAMATA** altresì, con riferimento ai contenziosi attivati dalle strutture provvisoriamente accreditate per prestazioni psico-riabilitative, le quali ad oggi non risultano aver sottoscritto il contratto, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi dell’art. 1341 c.c., in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “ *lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei*



*vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;*

**CONSIDERATO** tuttavia e salvo quanto sopra che nell’ambito di apposita riunione convocata il giorno 6 maggio 2015 la Struttura psico-riabilitativa “Villa Serena” accreditata per n. 220 p.l. ha richiesto di valutare la possibilità di redistribuire – fermo restando il tetto complessivo di spesa assegnato per prestazioni di carattere psico-riabilitativo - le quote di budget assegnate ad alcune strutture psico-riabilitative, le quali risultavano assegnatarie di una valorizzazione economica delle prestazioni erogate sovra-dimensionata rispetto all’effettiva capacità produttiva così come evidenziata dal raffronto tra posti letto utilizzati e ammontare complessivo richiesto a rimborso – da riepilogo delle fatture per prestazioni- previa verifica di appropriatezza e congruità di cui all’art. 11 dello schema di accordo contrattuale all. 2 al DCA 31/2015;

**RILEVATO** che a seguito di espressa istruttoria svolta dagli Uffici competenti sulla base dei riepiloghi del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nell’anno 2015 è stato possibile constatare che in effetti talune Strutture psico-riabilitative risultano non aver utilizzato parte della quota di budget ( rectius quota del tetto di spesa) loro assegnata ai sensi e per gli effetti del richiamato DCA 31/2015 – all. 1;

**RILEVATO** altresì che la Struttura “Villa Serena” – con riferimento all’annualità 2015 risulta aver medio tempore incrementato il tasso di occupazione annuo relativo ai pazienti regionali, in ragione del maggior carico assistenziale sostenuto;

**RICHIAMATA** a tal proposito la nota n. prot. RA 303576/ DPF06 del 2 dicembre 2015 con la quale il competente Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” ha evidenziato, in prospettiva della determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2016-2018, come l’utilizzo esclusivo del criterio c.d. storico per la determinazione del tetto di spesa non sia esente da criticità per le considerazioni ivi meglio riportate;

**PRECISATO** che, presupposto necessario e indefettibile per l’ammissione alla successiva tornata negoziale è che il rapporto originato dall’invito alla negoziazione afferente l’annualità precedente sia stato definito in forza di una rinnovata manifestazione di volontà da parte della Struttura di addivenire comunque alla regolamentazione del rapporto gestorio, il quale altrimenti rileverebbe sotto il profilo della fruizione da parte degli Enti dell’SSR della prestazione ma non della normazione del rapporto;

**CONSIDERATO** che si rende necessaria, alla luce di quanto sopra, una manifestazione espressa di disponibilità dell’Erogatore interessato alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale proposto per l’annualità 2015, anche alla luce della verificata compatibilità della richiesta – di cui al verbale del 6 maggio 2015- con le esigenze di parte pubblica, nei termini ed alle condizioni meglio specificate nella proposta di modifica del DCA 31/2015 trasmessa per le necessarie valutazioni con apposita nota;

**RILEVATO** che dalla verifica circa il carico assistenziale incrementale sopportato per l’annualità 2015 dalla Struttura Villa Serena relativamente alle prestazioni validate come appropriate dalle competenti strutture aziendali così come riportate e certificate nel report dell’Agenzia Sanitaria Regionale sui dati di fatturato consuntivo 2015, alla presente allegato, risulta effettivamente sostenuto con riferimento alla predetta annualità un maggior onere assistenziale;



**SPECIFICATO a tal proposito** che la prospettata esperibilità di una ripartizione del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura in misura maggiormente coerente con i volumi effettivi di attività, ancorché nei limiti del tetto di spesa complessivo, appare ampiamente percorribile per le motivazioni meglio esplicate;

**RICHIAMATE** le note – agli atti del Dipartimento Salute e Welfare e del Servizio regionale competente - con le quali – rispettivamente – la Struttura Villa Serena è stata invitata a rinnovare – dandone formale manifestazione – la propria volontà di aderire all'accordo contrattuale proposto per l'annualità 2015 ed ha riscontrato prestando il proprio assenso alla sottoscrizione del contratto di che trattasi alle condizioni e termini ivi stabiliti così come integrati dal presente accordo;

**DATO ATTO** che per tutto quanto non espressamente integrato dal presente accordo integrativo, le previsioni contenute nel DCA 31/2015 e tra le altre le previsioni sui tetti di spesa individuali e complessivo, le quali restano, pertanto, ferme e immutate;

**DATO ATTO** altresì che resta fermo, per quanto non espressamente integrato e modificato l'intero assetto delle clausole di cui allo schema di accordo contrattuale approvato con DCA 31/2015, ivi compresa la clausola di cui all'art. 20 del predetto accordo c.d. "clausola di salvaguardia";

**PRECISATO** che l'efficacia di quanto stabilito nella presente clausola integrativa – si intende condizionata alla espressa sottoscrizione ed accettazione di tutte le parti dell'accordo contrattuale ex. art. 8 quinques così come in calce indicate;

**Per quanto meglio specificato in premessa, che in questa sede si intende integralmente richiamato, le parti convenute stipulano quanto sopra:**

**Art. 3** Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa... comma 1 "omissis...la previsione originaria si intende così modificata:

Struttura Villa Serena – ed accetta come corrispettivo massimo annuale il tetto di spesa complessivo di € 8.626.800,60

**Art. 5** Criteri di ripartizione della spesa preventivata. La formulazione originaria si intende così integrata "omissis...le parti convengono che il tetto di spesa annuale di cui all'art. 3 così come sopra rimodulato 8.626.800,60"

Tale rideterminazione viene effettuata previa verifica dell'effettivo riscontro circa il carico assistenziale incrementale sopportato per l'annualità 2015 dalla Struttura Villa Serena relativamente alle prestazioni validate come appropriate dalle competenti strutture aziendali così come riportate e certificate nel report dell'Agenzia Sanitaria Regionale sui dati di fatturato consuntivo 2015, alla presente allegato.

Per effetto della approvazione, da parte delle Strutture interessate e dei Direttori Generali delle Aziende Usl, parti sostanziali degli accordi contrattuali di che trattasi, delle modifiche ed integrazioni alle clausole contrattuali su indicate, il tetto di spesa massimo si intende conseguentemente rimodulato e rideterminato con esclusivo riferimento alle Strutture in oggetto e salvo in ogni caso l'ammontare massimo di spesa preventivato per l'annualità 2015 per



l'acquisto di prestazioni in strutture psico-riabilitative, al solo fine di garantire continuità assistenziale nella presa in carico dei pazienti insistenti su bacini di utenza caratterizzati da prossimità, e fatte altresì salve le eventuali ulteriori determinazioni per le future annualità, che si intendono in ogni caso condizionate all'ammontare massimo complessivo di risorse previste dall'approvando Programma Operativo (rectius Piano di Riqualificazione) 2016- 2018;

Quanto statuito in forza del presente clausola si intende, in ogni caso, stipulato a saldo invariato e riferito alla remunerazione delle sole prestazioni valorizzate come appropriate ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello schema di accordo contrattuale ex DCA 31/2015 rese dalla Struttura interessata entro il tetto individuale così come sopra rideterminato e fermo restando il tetto complessivo.

Letto approvato e sottoscritto in Pescara, il

Per la Regione

Per le Aziende Usl di

L'Aquila- Avezzano- Sulmona  
Lanciano- Vasto – Chieti  
Pescara  
Teramo

Per la Struttura Villa Serena

Clausola sottoposta ad approvazione e sottoscrizione espressa

Con la sottoscrizione della presente clausola integrativa la Struttura Villa Serena si impegna a effettuare valida rinuncia al ricorso attivato e a procurare l'improcedibilità del ricorso promosso avverso il decreto commissariale 31/2015.

Per la Regione

Per le Aziende Usl di

L'Aquila- Avezzano- Sulmona  
Lanciano- Vasto – Chieti  
Pescara  
Teramo

Per la Struttura Villa Serena





TABELLA RIEPILOGATIVA RELATIVA AL FATTURATO DELLE PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE  
PROVISORIAMENTE ACCREDITATE NELL'ANNO 2015 ELABORATA DALLA ASR IN RELAZIONE ALLE FATTURE PERVENUTE

PSICORIABILITAZIONE DATI DI FATTURATO CONSUNTIVO 2015

ASL	DENOMINAZIONE	FATTURATO	NOTE DI CREDITO	FATTURATO NETTO
PE	VILLA SERENA DR.PETRUSZI	€ 8.626.800,60	€ 0,00	€ 8.626.800,60
	QUADRIFOGLIO S.R.L. - STRUTTURA RESIDENZIALE RIABILITATIVA	€ 1.002.757,47	€ 0,00	€ 1.002.757,47
LV-GH	CASA DI CURA VILLA PINI	€ 3.675.608,43	€ 0,00	€ 3.675.608,43
	CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN FRANCESCO	€ 1.178.672,41	€ 0,00	€ 1.178.672,41
	COMUNITA' PASSAGGI S.R.L.	€ 290.785,79	€ 0,00	€ 290.785,79
AV-SUL- L'AO	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA "IL CASTELLO"	€ 867.989,18	€ 0,00	€ 867.989,18
TOTALE COMPLESSIVO		€ 15.642.613,88	€ 0,00	€ 15.642.613,88

in conformità all'art.12 dello "Schema Contrattuale", allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta n.31 del 12 marzo 2015

